
Circolare 2013/3

Attività di audit

Attività di audit

Riferimento:	Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit»
Data:	6 dicembre 2012
Entrata in vigore:	1° gennaio 2013
Ultima modifica:	4 novembre 2020 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	Sostituisce la Circ. FINMA 08/41 «Questioni in materia di audit»
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 24, 25, 27, 28a, 29 LBCR art. 18 LIsFi art. 63 OIsFi art. 88 OIsFi-FINMA art. 19-22 LSA art. 28, 30, 70, 78 OA-FINMA art. 1-14 OICol-FINMA art. 110, 112, 113, 114, 116 LRD art. 19a LOF art. 38a cpv. 1 LInFi art. 83, 84 cpv. 1 e 3, 116 cpv. 2, 117 cpv. 1
Allegato 1:	Abrogato
Allegato 2:	Strategia di audit standard Banche / società di intermediazione mobiliare
Allegato 3:	Strategia di audit standard Direzione dei fondi e gestori di patrimoni collettivi
Allegato 4:	Abrogato
Allegato 5:	Strategia di audit standard Rappresentanti
Allegato 6:	Strategia di audit standard SICAF
Allegato 7:	Strategia di audit standard SICAV
Allegato 8:	Strategia di audit standard SACol (incl. accomandatario)
Allegato 9:	Strategia di audit standard Banche depositarie ai sensi della LIsFi/LICol
Allegato 10:	Strategia di audit standard Imprese di assicurazione
Allegato 11:	Strategia di audit standard Gruppi e conglomerati assicurativi
Allegato 12:	Abrogato
Allegato 13:	Analisi dei rischi Banche / società di intermediazione mobiliare

- Allegato 14: Analisi dei rischi Assicurazioni
 Allegato 15: Analisi dei rischi LIsFi/LICol
 Allegato 16: Analisi dei rischi Infrastrutture del mercato finanziario
 Allegato 17: Strategia di audit standard Infrastrutture del mercato finanziario
 Allegato 18: Informazioni supplementari nella relazione completa concernente l'audit dei conti annuali per banche e società di intermediazione mobiliare
 Allegato 19: Informazioni supplementari nella relazione completa concernente l'audit dei conti annuali per assicurazioni
 Allegato 20: Informazioni supplementari nella relazione completa concernente l'audit dei conti annuali per titolari dell'autorizzazione ai sensi della LIsFi/LICol
 Allegato 21: Analisi dei rischi Persone di cui all'art. 1b LBCR (autorizzazione nell'ambito della tecnofinanza)
 Allegato 22: Strategia di audit standard Persone di cui all'art. 1b LBCR (autorizzazione nell'ambito della tecnofinanza)

Destinatari																											
LBCR		LSA		LIsFi			LInFi			LICol		LRD	Altri														
Banche	Gruppi e cong. finanziari.	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e cong. assicurativi	Intermediari assicurativi	Gestori patrimoniali	Trustee	Gestori di patrimoni collettivi	Direzioni dei fondi	Società di intermed. mobiliare che tengono conti	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertorio di dati sulle negoz.	Sistemi di pagamenti	Partecipanti	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		

Parte 1 Parte generale	Nm.	1-78.1
I. Scopo	Nm.	1-1.1
II. Definizioni	Nm.	2-3
III. Contenuto dell'audit di vigilanza	Nm.	4-8
IV. Analisi dei rischi	Nm.	9-27
V. Strategia di audit	Nm.	28-31
VI. Ampiezza di audit	Nm.	32-34
VII. Principi dell'audit di vigilanza	Nm.	35-44
A. Garanzia della qualità	Nm.	37-38
B. Documentazione	Nm.	39
C. Prescrizioni legali e di altro tipo	Nm.	40
D. Elementi probatori dell'audit	Nm.	41-44
VIIa. Incompatibilità con un mandato di verifica	Nm.	44.1-44.8
VIII. Distinzione tra audit dei conti annuali e audit di vigilanza	Nm.	45-46
IX. Revisione interna	Nm.	47-49
X. Audit di vigilanza dei gruppi e conglomerati operanti all'estero	Nm.	50-52
XI. Rendiconto	Nm.	53-77
XII. Obblighi di notifica	Nm.	78-78.1
Parte 2 Disposizioni speciali	Nm.	79-149
I. Disposizioni speciali per l'audit di banche e società di intermediazione mobiliare	Nm.	79-112
A. Analisi dei rischi	Nm.	79-85
B. Strategia di audit	Nm.	86-107

C.	Verifica dei modelli	Nm.	107.1
D.	Rendiconto	Nm.	108
E.	Termini	Nm.	109-109.2
F.	Audit susseguente	Nm.	110
G.	Audit di centrali di emissione di obbligazioni fondiarie	Nm.	111
H.	Audit dei conti annuali	Nm.	112
I^{bis}.	Disposizioni particolari per l'audit delle infrastrutture del mercato finanziario	Nm.	112.1-112.15
A.	Analisi dei rischi	Nm.	112.2
B.	Strategia di audit	Nm.	112.3-112.10
C.	Rendiconto	Nm.	112.11
D.	Termini	Nm.	112.12-112.14
E.	Audit susseguenti	Nm.	112.15
II.	Disposizioni speciali per l'audit ai sensi della LisFi/LICol	Nm.	113-122
A.	Analisi dei rischi	Nm.	113
B.	Strategia di audit	Nm.	113.1-120
C.	Termini	Nm.	121-121.1
D.	Audit susseguenti	Nm.	121.2
E.	Verifica dei conti annuali	Nm.	122
III.	Disposizioni speciali per l'audit di imprese di assicurazione	Nm.	122.1-130
A.	Analisi dei rischi	Nm.	122.1-127
B.	Strategia di audit	Nm.	128
C.	Termini	Nm.	129
D.	Audit dei conti annuali	Nm.	130
IV.	Abrogato	Nm.	131-148
IV^{bis}	Disposizioni speciali per l'esame di persone di cui all'art. 1b LBCR (autorizzazione nell'ambito della tecnofinanza)	Nm.	148.1-148.8
A.	Analisi dei rischi	Nm.	148.1
B.	Strategia di audit	Nm.	148.2-148.3

C.	Rendiconto	Nm.	148.4
D.	Termini	Nm.	148.5-148.7
E.	Audit susseguenti	Nm.	148.8
V.	Allegati	Nm.	149
Parte 3	Disposizioni transitorie	Nm.	150-156

abrogato

Parte 1 Parte generale

I. Scopo

La presente circolare disciplina, nell'ottica di un concetto di vigilanza orientato al rischio, l'audit degli assoggettati effettuato dalle società di audit che operano come braccio prolungato della FINMA e, salvo disposizione contraria, si riferisce unicamente all'audit ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LFINMA (di seguito «audit»). 1*

Agli atti di verifica effettuati nel quadro dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo le leggi sui mercati finanziari (cd. audit nell'ambito della procedura di autorizzazione) si applicano per analogia i principi di audit secondo i nm. 35–44 della presente circolare. 1.1*

II. Cambiamento della società di audit

Abrogato 2*

L'assoggettato deve notificare senza indugio alla FINMA il cambiamento della società di audit, tuttavia al più tardi tre mesi prima di inoltrare l'analisi dei rischi relativa all'attuale periodo di audit. 2.1*

Abrogato 3*

III. Contenuto dell'audit

L'audit è strutturato in singoli ambiti e campi di verifica. La FINMA può fornire indicazioni in merito allo svolgimento dell'audit (punti di audit). 4*

Abrogato 5*

Gli ambiti e i campi di verifica degli assoggettati da sottoporre ad un controllo nel quadro dell'audit di base sono definiti per ogni ambito di vigilanza negli allegati alla presente circolare. 6*

Abrogato 7*-8*

VI. Analisi dei rischi

Ogni anno le società di audit eseguono per ogni assoggettato da sottoporre ad audit un'analisi dei rischi, che poi provvedono a inviare alla FINMA. Se viene modificata dopo l'inoltro, l'analisi dei rischi deve essere nuovamente inviata. L'analisi dei rischi deve 9*

essere effettuata anche per gruppi o conglomerati assoggettati alla vigilanza della FINMA. Per determinati assoggettati secondo la LIsFi/LICol sono previste delle eccezioni (cfr. allegati come pure nm. 113.2 e 121).

L'analisi dei rischi è una valutazione indipendente della situazione di rischio dell'assoggettato da parte della società di audit all'attenzione della FINMA. 10

In caso di avvicendamento di mandato, per la stima dei rischi di controllo la nuova società di audit può basarsi sui risultati delle verifiche ottenuti dalla società di audit precedente, purché possano essere valutati criticamente. 10.1*

Nel quadro dell'analisi dei rischi, la società di audit indica, dal suo punto di vista, i rischi a cui è esposto l'assoggettato. A tale scopo può avvalersi dei risultati ottenuti dalla revisione interna. L'analisi dei rischi va resa nota all'assoggettato. 11*

L'analisi dei rischi deve: 12

- comprendere nella sua totalità l'assoggettato da sottoporre ad audit; 13
- fornire una visione d'insieme dei rischi derivanti dalle attività dell'assoggettato (tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e del contesto sia economico sia politico); e 14
- abrogato 15*
- adottare una prospettiva previdente, ossia considerare possibili ripercussioni degli attuali sviluppi relativi all'assoggettato. 16*

I singoli rischi sono valutati e ponderati in funzione della possibile incidenza sull'assoggettato. 17

L'analisi dei rischi deve essere eseguita conformemente all'allegato e strutturata sostanzialmente nel modo seguente: 18*

- giudizio generale sui rischi dell'assoggettato da parte della società di audit; 19
- categorizzazione e valutazione esaustive dei rischi, con la prima che si rifà agli ambiti e ai campi di verifica. Se si constatano ulteriori rischi, occorre menzionarli, in modo tale da garantire un quadro completo dei rischi dell'assoggettato; 20*
- il legame tra «estensione/entità» e «livello di probabilità» del rischio per ambito o campo di verifica determina il «rischio inerente (al lordo)». 21

Il rischio inerente viene stimato nel modo seguente: 22

Estensione/entità	Livello di probabilità	Rischio inerente
molto elevato	molto elevato	molto elevato
molto elevato	elevato	molto elevato
molto elevato	medio	elevato
molto elevato	basso	elevato
elevato	molto elevato	elevato
elevato	elevato	elevato
elevato	medio	medio
elevato	basso	medio
medio	molto elevato	medio
medio	elevato	medio
medio	medio	medio
medio	basso	basso
basso	molto elevato elevato medio basso	basso

23*

La società di audit stabilisce una gerarchia dei rischi (lordi) dell'assoggettato.

24

Il rischio netto viene determinato sulla base delle misure di contenimento del rischio (p. es. controlli implementati) individuate dalla società di audit.

25*

Abrogato

26*-27*

V. Strategia di audit

La strategia di audit determina l'ampiezza di audit e la periodicità con cui vanno sottoposti ad audit i singoli ambiti o campi di verifica presso l'assoggettato. La società di audit pianifica l'audit in base alla pertinente strategia. Se viene modificata dopo l'inoltro, la strategia di audit deve essere nuovamente inviata.

28*

In linea di principio, la FINMA definisce per le diverse categorie di vigilanza e per ogni ambito di vigilanza una strategia di audit standard minima per l'audit di base (cfr. allegati), in cui vengono indicati gli ambiti e i campi di verifica, le ampiezze minime di audit e la periodicità dell'audit. 29*

Se la società di audit ritiene che la strategia di audit standard non sia sufficiente, propone alla FINMA di discostarsene, motivando tale proposta. 30

La FINMA può ordinare audit supplementari anche al di fuori dello scadenario della strategia di audit standard. 31*

VI. Ampiezza di audit

Sono previste due ampiezze di audit: 32

- audit: la società di audit deve procurarsi un quadro approfondito della fattispecie da verificare. Va fornita una chiara attestazione di audit sul rispetto delle norme in materia di vigilanza (*positive assurance*); 33*

- valutazione critica: la società di audit deve procurarsi un'adeguata visione d'insieme della fattispecie da verificare. L'auditor valuta se nel quadro degli atti di verifica svolti (esame della documentazione, consultazioni, ecc.) siano emerse fattispecie da cui si potrebbe desumere il mancato rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza (*negative assurance*). 34*

VII. Principi di audit

Gli audit si basano sulle prescrizioni della presente circolare. Gli standard di audit nazionali e internazionali per la verifica dei conti annuali non sono determinanti ai fini dell'audit. 35*

Basandosi sulla strategia di audit stabilita, la società di audit deve procedere a una pianificazione sistematica dell'audit. La società di audit è tenuta a preparare ed eseguire l'audit adottando un atteggiamento critico e assicurando valutazioni obiettive. Nel corso degli audit vanno considerate le possibili ripercussioni di attuali sviluppi con riguardo all'ambito o al campo di verifica dell'assoggettato e al contesto, in particolare per quanto riguarda possibili violazioni delle norme in materia di vigilanza. 36*

A. Garanzia della qualità

La società di audit stabilisce principi tesi a garantire la qualità dell'audit e vigila affinché vengano rispettati costantemente. Nel quadro di ogni singolo mandato di verifica adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto dei principi non solo nel loro insieme, ma anche a livello di singolo mandato. Ciò vale in particolare per la pianificazione dell'audit, il programma di audit, la delega di lavori in conformità alle competenze a 37*

collaboratori qualificati, la messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'audit, l'istruzione delle équipes de audit, la loro sorveglianza e lo scadenario consono.

Se le circostanze presso l'assoggettato lo richiedono, ai fini di un'ulteriore verifica si deve ricorrere a ulteriori collaboratori in materia di audit, esperti tecnici interni della società di audit o specialisti tecnici esterni di cui quest'ultima si avvale. 38

B. Documentazione

Per ogni singolo mandato di verifica la società di audit allestisce tempestivamente una documentazione dell'audit completa e sufficientemente dettagliata che sia comprensibile e verificabile per terzi competenti in materia. Le informazioni contenute nei documenti di lavoro riguardanti la pianificazione e l'esecuzione dell'audit documentano le considerazioni e le conclusioni in merito alle fattispecie verificate, nonché le conferme e i risultati figuranti nel rapporto inviato alla FINMA. Nei documenti di lavoro sono inoltre annotati la tipologia, il momento e l'entità dell'atto di verifica svolto. Se viene utilizzato il materiale allestito dall'assoggettato, va contrassegnato di conseguenza e ne va accertato il corretto allestimento. I documenti di lavoro possono essere designati quali atti permanenti, sempre che le informazioni contenute continuino a risultare pertinenti al di là dell'audit annuale. La documentazione relativa alla verifica è di proprietà della società di audit e va conclusa entro un termine appropriato dopo la consegna del rapporto di audit alla FINMA; dalla conclusione alla fine del periodo di conservazione previsto per legge non è più possibile apportare alcuna modifica. Nel rispetto della confidenzialità, la società di audit garantisce una conservazione sicura della documentazione relativa alla verifica e, per quanto possibile, separata dai documenti di lavoro della revisione dei conti durante il periodo di conservazione previsto per legge. 39*

C. Prescrizioni legali e di altro tipo

Nell'esecuzione dell'audit occorre tenere conto del quadro giuridico legale e normativo determinante. Se durante l'audit viene appurata una violazione delle prescrizioni legali o di altro genere, nell'audit devono essere considerate le ripercussioni sull'integrità della direzione dell'impresa o sui collaboratori nel momento dell'audit. 40

D. Elementi probatori dell'audit

Nella verifica devono essere apportati elementi probatori sufficienti e appropriati. Le conclusioni che ne vengono tratte costituiscono la base per le conferme e il rendiconto. Con gli atti di verifica orientati alla procedura si esamina la concezione e l'efficacia di sistemi e processi, mentre con quelli orientati al risultato si eseguono verifiche di casi specifici e atti di verifica analitici. Gli elementi probatori dell'audit vengono ottenuti mediante la possibilità di visionare e osservare, consultazioni, conferme e calcoli; all'occorrenza vengono integrati da atti di verifica analitici contenenti, ad esempio, l'analisi di cifre chiave, sviluppi o confronti con periodi precedenti, aspettative e raffronti tra i settori. 41*

Nell'audit mediante campionatura, l'entità di quest'ultima deve essere sufficiente a trarre conclusioni sulla fattispecie da esaminare e il rischio legato alla campionatura va ridotto al minimo. Nel concepire la campionatura vanno considerati lo scopo dell'atto di verifica, la rilevanza dell'ambito o del campo di verifica e le caratteristiche della popolazione statistica. Al riguardo, la campionatura deve tenere conto di un approccio orientato al rischio (cfr. art. 24 cpv. 2 LFINMA). Gli errori appurati vanno giudicati quanto al genere e alla causa nonché alle loro possibili ripercussioni anche su altri settori ed eventualmente estrapolati dalla popolazione statistica.

42*

Tutti gli eventi significativi identificati nel periodo tra la conclusione dell'audit e la consegna del rapporto di audit vanno menzionati in quest'ultimo. A tal fine occorre effettuare sufficienti atti di verifica e ottenere adeguati elementi probatori dell'audit.

43*

Abrogato

44*

VIIa. Incompatibilità con un mandato di verifica

Le società di audit e gli auditor degli assoggettati sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia di indipendenza ai sensi dell'art. 11/OSRev e dell'art. 7 OA-FINMA. Occorre tenere conto di tali disposizioni come pure di quelle riportate di seguito concernenti l'incompatibilità con un mandato di verifica anche nel caso in cui l'audit venga effettuato con una frequenza ridotta secondo i nm. 86.1 e 113.2.

44.1*

Per le attività di consulenza generali non vi sono restrizioni temporali fino alla decorrenza del primo periodo di verifica per un nuovo mandato di audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza. I mandati preliminari di audit e di consulenza devono tuttavia essere comunicati alla FINMA all'atto della notifica concernente la designazione di una società di audit. Il termine «mandato di verifica» ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 OA-FINMA si riferisce semplicemente al servizio erogato dall'auditor responsabile, mentre quello di «mandato» comprende tutti i servizi riguardanti un cliente che la società di audit ha erogato o deve erogare, indipendentemente dal fatto che si tratti di verifiche o servizi ai sensi del diritto in materia di vigilanza o di altro tipo.

44.2*

Il concetto di consulenza in materia di vigilanza comprende in linea di principio tutti i servizi erogati su incarico degli organi e dei collaboratori dell'assoggettato. Tale attività include segnatamente:

44.3*

- lo sviluppo e l'introduzione di strumenti informatici e di gestione delle informazioni come pure lo sviluppo di misure volte ad eliminare lacune e carenze negli attuali sistemi;
- lo sviluppo e l'introduzione di strumenti specifici per il cliente in materia di *compliance* e controllo/gestione dei rischi;
- lo sviluppo di processi operativi;
- l'elaborazione di documenti di riferimento (p. es. direttive);

- il coaching;
- i corsi di formazione specifici per i clienti;
- il trasferimento del *know-how* specifico per i clienti, nonché
- i servizi di affiancamento e supporto.

Per contro, previa divulgazione integrale nei confronti della FINMA, sono ammesse le valutazioni preventive (p. es. attività di *pre-audit*) senza servizi di consulenza e di affiancamento. Tali valutazioni portano alla formulazione di un giudizio di audit indipendente per un ambito o campo di audit predefinito al di fuori della verifica. A tale riguardo, l'oggetto dell'audit deve essere sviluppato integralmente e già pronto per l'implementazione. Sono altresì ammesse analisi generiche e analisi comparative in cui le società di audit riportano semplicemente i fatti e non formulano raccomandazioni. 44.4*

Le consulenze in materia di vigilanza fornite nel quadro di una procedura di autorizzazione sono escluse qualora dopo l'autorizzazione venga assunto il mandato di verifica. 44.5*

Tutti i servizi in relazione con attività di *due diligence* (*buy-side* e *sell-side*; a prescindere da un eventuale obbligo di autorizzazione da parte della FINMA) che riguardano un assoggettato a vigilanza in Svizzera e che non vertono esclusivamente sull'allestimento di *factbook* o sulla creazione di *data room* sono considerati come consulenza in materia di vigilanza e di conseguenza non sono ammessi. Resta fatto salvo l'audit ai sensi della Legge sulla fusione. 44.6*

All'erogazione di servizi a favore di società del gruppo nazionali ed estere che sono oggetto della vigilanza consolidata della FINMA si applicano i nm. 44.3–44.6. A tale riguardo è irrilevante il fatto che la prestazione venga erogata dalla società di audit oppure da un'altra società appartenente alla stessa rete. La decisione in merito all'ammissione di una consulenza in materia di vigilanza presso una società del gruppo svizzera o estera non assoggettata alla vigilanza consolidata della FINMA dipende in particolare dalla rilevanza della società del gruppo presso la quale è prevista la consulenza come pure dal tipo e dalla portata di quest'ultima. 44.7*

I *secondment* dei collaboratori della società di audit impegnati nella revisione interna dell'assoggettato a vigilanza sono ammessi a condizione che il collaboratore non abbia poteri decisionali e che il *secondment* abbia una durata non superiore a sei mesi. I *secondment* di collaboratori addetti alla revisione interna presso società di audit sono ammessi a condizione che vengano effettuati soltanto una volta per persona e abbiano una durata massima limitata a sei mesi. Sono consentiti ulteriori *secondment* se il *secondment* svolge un'attività ammessa ai sensi del diritto in materia di vigilanza nel quadro del rapporto di lavoro e non possiede competenze decisionali. Una messa a disposizione di personale che eccede tale limite massimo non è ammessa. 44.8*

VIII. Separazione fra audit e audit dei conti annuali

Abrogato 45*

In casi motivati, la FINMA può esigere che l'audit non venga svolto dallo stesso auditor responsabile e dallo stesso gruppo di audit che si occupa o si occupano dell'audit dei conti annuali. 46*

IX. Revisione interna

Abrogato 47*

La società di audit può appoggiarsi sui lavori della revisione interna. 47.1*

Un eventuale appoggio sui lavori della revisione interna deve essere esplicitato nel rapporto di audit. Occorre indicare in quale ambito o campo di verifica e con quale entità la revisione interna ha effettuato l'audit e a quali risultati è giunta. 48*

La società di audit valuta i lavori della revisione interna dal punto di vista della qualità e della pertinenza. Se in un dato ambito o campo di verifica la società di audit si basa sui lavori della revisione interna e li considera insufficienti, essa effettua propri atti di verifica a titolo integrativo. 49*

X. Audit di gruppi e conglomerati operanti a livello transfrontaliero

In linea di principio, è la stessa società di audit a procedere all'audit da effettuare presso le entità di un gruppo o di un conglomerato all'estero nel quadro dell'audit di gruppo. 50

L'audit può essere effettuato anche da società di audit associate. La società di audit associata va istruita accuratamente e sorvegliata dalla società di audit. I documenti di lavoro devono essere sottoposti periodicamente a un controllo della qualità. La società di audit valuta l'audit della società di audit associata. 51

Nel quadro del rapporto di audit, la società di audit informa la FINMA qualora non sia possibile rispettare le disposizioni svizzere in materia di vigilanza perché in contrasto con il diritto estero. 52

XI. Rendiconto

Abrogato 53*

Nel rendiconto, la società di audit considera il contesto determinante per l'assoggettato come pure gli sviluppi attuali e prevedibili. Essa si concentra sull'esposizione delle carenze riscontrate presso l'assoggettato e sul potenziale di miglioramento.	54*
Abrogato	55*-62*
Il rapporto di audit presenta almeno le seguenti componenti:	63*
<ul style="list-style-type: none"> • sintesi delle condizioni quadro dell'audit, segnatamente entità dell'audit, periodo di rendiconto, nominativi delle persone che svolgono un ruolo essenziale nell'audit (persone con funzioni dirigenziali e di coordinazione come pure specialisti in ambito informatico, fiscale, in materia di valutazione ecc.), periodo degli atti di verifica, procedura di audit, entità dell'appoggio sui lavori di terzi, conferma del rispetto della strategia di audit, nonché indicazioni concernenti le difficoltà emerse nella verifica e conferma che l'assoggettato mette tempestivamente a disposizione tutte le informazioni necessarie e nella qualità richiesta; 	64*
<ul style="list-style-type: none"> • conferma dell'indipendenza della società di audit; 	65
<ul style="list-style-type: none"> • indicazioni riguardo a ulteriori mandati della società di audit presso l'assoggettato; 	66
<ul style="list-style-type: none"> • esposizione di tutte le irregolarità e le raccomandazioni della società di audit, dei termini fissati per la relativa eliminazione e implementazione, nonché delle misure che l'assoggettato ha già adottato o intende adottare per rimuovere le irregolarità o implementare la raccomandazione (occorre riportare unicamente le irregolarità e le raccomandazioni per le quali la società di audit aveva previsto propri atti di verifica in conformità alla strategia di audit); 	67*
<ul style="list-style-type: none"> • esposizione delle carenze materiali constatate da terzi (p. es. dalla revisione interna, se l'auditor non si appoggia sui suoi lavori); 	67.1*
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione di modifiche significative presso l'assoggettato, in particolare riguardo a proprietario, organi, modello aziendale, rapporti con altre imprese e orientamento strategico, nonché visione d'insieme delle sfide future per l'assoggettato; 	68*
<ul style="list-style-type: none"> • conferma dell'audit e indicazione riassuntiva degli atti di verifica effettuati per ogni ambito o campo di verifica coperto. 	69*
Abrogato	70*-72*
Per il rapporto di audit ed eventuali altri rendiconti occorre utilizzare i modelli della FINMA.	73*
Abrogato	74*-75*

Le irregolarità e le raccomandazioni devono essere riportate indipendentemente dall'ampiezza di audit applicata e dallo stato di avanzamento. In presenza di un'irregolarità considerata di grado «elevato» o «medio», alla corrispondente conferma dell'audit secondo il nm. 69 occorre in linea di principio rispondere «no».

75.1*

Le irregolarità vanno classificate nel modo seguente.

75.2*

- Un'irregolarità è classificata «di grado elevato» se 75.3*
 - la violazione costituisce un fatto soggetto all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LFINMA;
 - gli elementi richiesti a livello di organizzazione, funzione o processi in conformità al diritto in materia di vigilanza, agli statuti, ai regolamenti e alle direttive sono prevalentemente non disponibili e/o l'efficacia dei processi è gravemente compromessa;
 - la constatazione comporta un sensibile aumento della situazione di rischio dell'impresa sottoposta a verifica, o
 - sussiste un errore sistematico.

- Un'irregolarità è classificata «di grado medio» se 75.4*
 - gli elementi richiesti a livello di organizzazione, funzione o processi in conformità al diritto in materia di vigilanza, agli statuti, ai regolamenti e alle direttive sono parzialmente non disponibili e/o l'efficacia dei processi è compromessa (p. es. errori sporadici);
 - la constatazione comporta un moderato aumento della situazione di rischio dell'impresa sottoposta a verifica.

- Un'irregolarità è classificata «di grado basso» se 75.5*
 - gli elementi richiesti a livello di organizzazione, funzione o processi in conformità al diritto in materia di vigilanza, agli statuti, ai regolamenti e alle direttive in parte non sono documentati in modo sufficiente o formalmente approvati, tuttavia l'efficacia dei processi non è compromessa, o
 - la constatazione non incide sulla situazione di rischio dell'impresa sottoposta a verifica.

Le raccomandazioni vanno classificate nel modo seguente.

75.6*

- Una raccomandazione è classificata «di grado elevato» se sussiste 75.7*
 - il rischio di un sensibile aumento della situazione di rischio o di una grave violazione di ampia portata delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza, o
 - un'impellente necessità di attuazione.

- Una raccomandazione è classificata «di grado medio» se sussiste 75.8*

- il rischio di un aumento della situazione di rischio o di una violazione delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza, o
 - la necessità di attuazione nel periodo di rendiconto successivo.
- Una raccomandazione è classificata «di grado basso» se sussiste 75.9*
- la possibilità che le disposizioni del diritto in materia di vigilanza possano essere violate nel medio e nel lungo termine,
 - la possibilità di migliorare l'organizzazione o i processi,
 - la necessità di adeguamento con scarsa urgenza.

L'assoggettato deve comunicare se non è d'accordo con un'irregolarità o una raccomandazione. Il ripristino della situazione conforme deve essere sistematicamente verificato dalla società di audit. Per gli istituti con una frequenza di audit ridotta secondo i nm. 86.1 e 113.2, la verifica del ripristino della situazione conforme viene differita al successivo intervento pianificato presso l'assoggettato. 76*

Le irregolarità o le raccomandazioni che si verificano ripetutamente devono essere contrassegnate in modo speciale. 76.1*

Nel caso di un gruppo o di un conglomerato sottoposto alla sorveglianza consolidata della FINMA, in linea di principio occorre procedere a un rendiconto separato sul singolo istituto e sul gruppo. 77*

XII. Obblighi di notifica

Gli obblighi di notifica legali delle società di audit vanno rispettati in ogni momento e anche nel caso in cui l'audit venga effettuato con una frequenza ridotta secondo i nm. 86.1 e 113.2. Le segnalazioni riguardanti la commissione di reati da parte di assoggettati vanno immediatamente notificate alla FINMA. 78*

La notifica del dispendio e dell'onorario ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 OA-FINMA per i servizi di revisione e di audit nonché per i servizi che esulano dalla verifica presso gli assoggettati a vigilanza deve essere presentata conformemente alle disposizioni della FINMA. 78.1*

Parte 2 Disposizioni speciali

I. Disposizioni speciali per l'audit di banche e società di intermediazione mobiliare

A. Analisi dei rischi

Si applicano le disposizioni generali sull'analisi dei rischi. 79

Nel quadro dell'analisi dei rischi (cfr. allegato Analisi dei rischi banche), dopo il rilevamento dei rischi al lordo devono essere considerati i controlli implementati presso l'assoggettato per determinare i rischi al netto. La società di audit fornisce così una valutazione in merito ai rischi inerenti (cfr. nm. 22 segg.) e ai rischi dei controlli: 80*

- rischio elevato: finora la società di audit non ha svolto alcun atto di verifica sulla presenza e sul funzionamento dei controlli, oppure non è chiaro se vi sono dei controlli o li ha giudicati inefficaci, oppure sussistono indizi da cui si evince che il sistema di controllo è stato modificato in modo sostanziale dall'ultimo intervento; 81*
- rischio medio: sulla base degli atti di verifica, sotto forma di una valutazione critica svolta negli ultimi tre anni, la società di audit ha constatato che i controlli vengono effettuati. Inoltre, essa non dispone di alcuna indicazione in merito al fatto che i controlli siano inappropriati o inefficaci e che abbiano subito modifiche sostanziali dall'ultimo intervento; 82*
- rischio basso: sulla base degli atti di verifica, sotto forma di un audit negli ultimi tre anni, la società di audit ha constatato che i controlli sono appropriati ed efficaci e che non hanno subito modifiche sostanziali dall'ultimo intervento. 83*

I rischi al netto devono di conseguenza essere stabiliti come segue: 84

Rischio inerente	Rischio di controllo	Rischio al netto
molto elevato	elevato	molto elevato
molto elevato	medio	molto elevato
molto elevato	basso	elevato
elevato	elevato	elevato
elevato	medio	medio

85

elevato	basso	medio
medio	elevato	medio
medio	medio	medio
medio	basso	basso
basso	elevato	basso
basso	medio	basso
basso	basso	basso

B. Strategia di audit

Per stabilire la strategia di audit, la società di audit si basa sull'analisi dei rischi. 86*

L'organo preposto all'alta direzione degli assoggettati delle categorie di vigilanza 4 e 5 può chiedere alla FINMA che l'audit venga effettuato con una frequenza ridotta (atti di verifica ogni due anni per la categoria di vigilanza 4 e al massimo ogni tre anni per la categoria di vigilanza 5). La condizione preliminare è che gli assoggettati non presentino una situazione di rischio elevato né considerevoli carenze (p. es. nessuna irregolarità secondo il nm. 75.3). Nei casi in cui l'audit viene svolto a frequenza ridotta, vengono meno, nei corrispondenti esercizi, la messa a punto e l'inoltro della strategia di audit secondo il nm. 109.2 e la stima dei costi secondo il nm. 106 come pure eventuali interventi susseguenti previsti secondo i cicli di audit menzionati nel nm. 87.2 segg. (strategia di audit standard). Salvo accordi di diverso tenore, gli interventi ed eventuali audit susseguenti secondo il nm. 110 vengono effettuati durante i successivi atti di verifica in loco presso l'assoggettato per l'anno di audit in corso e pertanto differiti. 86.1*

Di concerto con la società di audit, la FINMA definisce la strategia di audit per gli assoggettati delle categorie di vigilanza 1 e 2. Essa tiene conto in particolare dei rischi al netto per ogni ambito o campo di verifica in conformità all'analisi dei rischi. In questi casi, la strategia di audit standard non viene applicata. 87*

La strategia di audit standard viene applicata per le categorie di vigilanza 3, 4 e 5 sulla base del rischio netto per ogni ambito o campo di verifica. 87.1*

Se il rischio netto è considerato «basso», nel quadro della strategia di audit standard per il corrispondente ambito o campo di verifica non viene effettuato alcun intervento. 87.2*

Se il rischio netto è considerato «medio», nel quadro della strategia di audit standard ogni sei anni per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». 88*

Se il rischio netto è considerato «elevato», nel quadro della strategia di audit standard ogni tre anni per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit».	89*
Se il rischio netto è considerato «molto elevato», nel quadro della strategia di audit standard ogni anno per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit».	90*
I seguenti ambiti o campi di verifica divergono dall'applicazione secondo i nm. 87.2-90:	91*
<ul style="list-style-type: none"> • Abrogato 92*-94* • Esigenze in materia di fondi propri derivanti da approcci modello interni autorizzati dalla FINMA e condizioni di autorizzazione per tali approcci (a livello di singolo istituto e di gruppo): copertura graduale dei temi sull'arco di quattro anni. In caso di rischio netto «basso», la copertura avviene in linea di principio con l'ampiezza di audit «valutazione critica» e, per un rischio netto da «medio» a «molto elevato», con ampiezza di audit «audit». Per le strutture di modello semplici, la società di audit può limitarsi a un audit globale unico (ampiezza di audit «audit») dei differenti temi sull'arco di quattro anni. 95* • Revisione interna (a livello di singolo istituto) e revisione interna al gruppo (a livello di gruppo): valutazione critica annuale. 96* • Organizzazione interna e sistema di controllo interno, informatica (IT): copertura graduale dei temi su un periodo di sei anni con un'ampiezza di audit a discrezione della società di audit. 97* • <i>Outsourcing</i>: copertura graduale dei singoli temi su un periodo di sei anni con un'ampiezza di audit a discrezione della società di audit. Per gli accordi di <i>outsourcing</i> appena stipulati, nel primo anno viene effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». 98* • Abrogato 99* • Rispetto delle prescrizioni in materia di riciclaggio di denaro (singolo istituto) e misure a livello di gruppo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (a livello di gruppo). Se il rischio netto è considerato «elevato» o «molto elevato», deve essere effettuato un intervento annuale con ampiezza di audit «audit». Se il rischio netto è considerato «medio», almeno ogni due anni deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». Se il rischio netto è considerato «basso», almeno ogni tre anni deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». 100* • <i>Corporate governance</i> a livello di gruppo: valutazione critica annuale. 101* • Abrogato 101.1* 	

- Funzioni del gruppo preposte al controllo del rischio e alla diminuzione del rischio: valutazione critica annuale. Se il rischio netto è considerato «molto elevato», ogni anno deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». 102*

Abrogato 103*-105*

Congiuntamente alla strategia di audit o nel quadro della sua definizione, la società di audit inoltra alla FINMA una stima dei costi per gli atti di verifica pianificati nell'esercizio in questione. I costi stimati per gli audit supplementari devono essere indicati separatamente. 106*

La FINMA può adeguare la strategia di audit. 107*

C. Verifica dei modelli

Se l'assoggettato chiede l'autorizzazione di un approccio modello interno per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri oppure viene prescritto un modello per il calcolo delle esigenze in materia di liquidità, la FINMA può esigere che vengano svolti atti di verifica sia per la prima approvazione dell'approccio modello sia per le modifiche a quest'ultimo. Ai corrispondenti atti di verifica si applicano per analogia i principi di audit secondo i nm. 35-44 della presente circolare. 107.1*

D. Rendiconto

Nel quadro del rapporto di audit deve essere confermato il rispetto delle disposizioni della FINMA (p. es. nell'ambito di una decisione). 108

E. Termini

I rapporti di audit concernenti l'intervento precedente devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per gli esercizi in cui non vengono svolti atti di verifica ai sensi del diritto in materia di vigilanza viene meno il requisito che prevede l'inoltro di un rapporto di audit. 109*

L'analisi dei rischi deve essere inoltrata al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. 109.1*

La strategia di audit per gli assoggettati delle categorie di vigilanza 3-5 deve essere inoltrata al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente e dopo due mesi dall'inoltro è implicitamente considerata approvata. Con riferimento al nm. 87, la strategia di audit per gli assoggettati delle categorie di vigilanza 1 e 2 deve essere definita al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. 109.2*

F. Audit susseguenti

Se la società di audit ha stabilito un termine di cui all'art. 27 cpv. 2 LFINMA, essa esegue un audit susseguente in un lasso di tempo adeguato dopo la scadenza del termine stabilito. 110

G. Audit di centrali di emissione di obbligazioni fondiarie

Le disposizioni generali e le disposizioni speciali concernenti l'audit di banche e società di intermediazione mobiliare si applicano per analogia alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie. 111*

H. Audit dei conti annuali

La società di audit tiene conto delle disposizioni della FINMA e dell'ASR concernenti la relazione completa ai sensi dell'art. 728b del Codice delle obbligazioni (CO). L'inoltro alla FINMA deve avvenire a ritmo annuale, indipendentemente dal fatto che l'audit venga effettuato a frequenza ridotta secondo il nm. 86.1. Deve inoltre essere redatto un rendiconto completo per le seguenti unità: i) assoggettati che non hanno la struttura di società anonima; ii) le succursali di banche estere e iii) i gruppi e i conglomerati finanziari che, in quanto tali, sono assoggettati alla sorveglianza della FINMA. 112*

I^{bis}. Disposizioni speciali per l'audit delle infrastrutture del mercato finanziario

In linea di principio, la vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario viene esercitata della FINMA. La LInFi prevede tuttavia che le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica siano in via aggiuntiva sottoposte alla sorveglianza della Banca nazionale svizzera (BNS). 112.1*

A. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi deve essere effettuata in base alle disposizioni generali come pure in base alle disposizioni speciali in materia di analisi dei rischi presso banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 79 segg.). Nella stima dei rischi occorre considerare le particolarità dei titolari dell'autorizzazione ai sensi della LInFi.¹ 112.2*

B. Strategia di audit

La strategia di audit deve essere effettuata in conformità alle disposizioni generali come pure alle disposizioni speciali concernenti la strategia di audit per banche e società di 112.3*

¹ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, l'analisi dei rischi deve essere inoltrata anche alla BNS.

intermediazione mobiliare (cfr. nm. 86 segg.).² In conformità al nm. 4 la FINMA può fornire indicazioni in merito allo svolgimento dell'audit (punti di audit).³

I seguenti ambiti o campi di audit divergono dall'applicazione secondo il nm. 112.3. 112.4*

- Revisione interna (a livello di singolo istituto) e revisione interna al gruppo (a livello di gruppo): valutazione critica annuale. 112.5*
- Informatica (IT): copertura graduale dei temi su un periodo di sei anni con un'ampiezza di audit a discrezione della società di audit.⁴ 112.6*
- *Outsourcing*: copertura graduale dei singoli temi su un periodo di sei anni con un'ampiezza di audit a discrezione della società di audit. Per gli accordi di *outsourcing* appena stipulati, nel primo anno viene effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». 112.7*
- *Corporate governance* a livello di gruppo: valutazione critica annuale. 112.8*
- Funzioni del gruppo preposte al controllo del rischio e alla diminuzione del rischio: valutazione critica annuale. Se il rischio netto è considerato «molto elevato», ogni anno deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». 112.9*

La FINMA può adeguare la strategia di audit.⁵ 112.10*

C. Rendiconto

Il rendiconto si basa sulle disposizioni generali (cfr. nm. 53 segg.) e sulle disposizioni speciali per banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 108).⁶ 112.11*

D. Termini

I rapporti di audit concernenti l'intervento precedente devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per gli esercizi in cui non vengono svolti atti di verifica ai sensi del diritto in materia di vigilanza viene meno il requisito che prevede l'inoltro di un rapporto di audit. 112.12*

² Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, nell'allestimento della strategia di audit deve essere coinvolta anche la BNS.

³ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, anche la BNS può fornire tali indicazioni (punti di audit).

⁴ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, in conformità all'art. 37 OBN per la valutazione dei requisiti particolari la BNS può condurre controlli in loco o incaricare di tali controlli una parte terza.

⁵ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, alla BNS viene attribuita la medesima competenza.

⁶ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, il rendiconto deve essere inoltrato anche alla BNS.

L'analisi dei rischi deve essere inoltrata al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. 112.13*

La strategia di audit per gli assoggettati delle categorie di vigilanza 3-5 deve essere inoltrata al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente e dopo due mesi dall'inoltro è implicitamente considerata approvata. La strategia di audit per gli assoggettati delle categorie di vigilanza 1 e 2 deve essere definita al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. 112.14*

E. Audit susseguenti

Gli audit susseguenti si basano sulle disposizioni speciali per banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 110). 112.15*

II. Disposizioni speciali per l'audit ai sensi della LISFi/LICol

A. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi deve essere effettuata in base alle disposizioni generali e analogamente a quelle speciali sull'analisi dei rischi per le banche e le società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 79 segg.). Nella valutazione dei rischi occorre considerare gli investimenti collettivi di capitale gestiti dai rispettivi titolari dell'autorizzazione ai sensi della LISFi/LICol. 113*

B. Strategia di audit

Per la definizione della strategia di audit, la società di audit si basa sull'analisi dei rischi. 113.1*

L'organo preposto all'alta direzione degli assoggettati della categoria di vigilanza 5 può chiedere alla FINMA che l'audit venga effettuato con una frequenza ridotta (atti di verifica ogni due anni). La condizione preliminare è che gli assoggettati non presentino una situazione di rischio elevato né considerevoli carenze (p. es. nessuna irregolarità secondo il nm. 75.3). Nei casi in cui l'audit viene svolto a frequenza ridotta, vengono meno, nei corrispondenti esercizi, la messa a punto e l'inoltro dell'analisi dei rischi e della strategia di audit standard secondo il nm. 121 e la stima dei costi secondo il nm. 119 come pure eventuali interventi susseguenti previsti secondo i cicli di audit menzionati nel nm. 114.2 segg. (strategia di audit standard). Salvo accordi di diverso tenore, gli interventi ed eventuali audit susseguenti secondo il nm. 121.2 vengono effettuati durante i successivi atti di verifica in loco presso l'assoggettato per l'anno di audit in corso e pertanto differiti. 113.2*

Di concerto con la società di audit, la FINMA può definire la strategia di audit per gli assoggettati della categoria di vigilanza 4. Essa tiene conto in particolare dei rischi al netto per ogni ambito o campo di verifica in conformità all'analisi dei rischi. In questi casi, la strategia di audit standard non viene applicata. 114*

La strategia di audit standard viene applicata per le categorie di vigilanza 4 ⁷ e 5 per mezzo del rischio netto per ogni ambito o campo di verifica.	114.1*
Se il rischio netto è considerato «basso», nel quadro della strategia di audit standard ogni sei anni per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «valutazione critica».	114.2*
Se il rischio netto è considerato «medio», nel quadro della strategia di audit standard ogni quattro anni per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit».	115*
Se il rischio netto è considerato «elevato», nel quadro della strategia di audit standard ogni due anni per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit».	116*
Se il rischio netto è considerato «molto elevato», nel quadro della strategia di audit standard ogni anno per il corrispondente ambito o campo di verifica deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit».	117*
I seguenti ambiti o campi di verifica divergono dall'applicazione secondo i nm. 114.2-117.	117.1*
<ul style="list-style-type: none">• Informatica: per gli istituti della categoria di vigilanza 4: copertura graduale delle tematiche sull'arco di quattro anni con un'ampiezza di audit a discrezione della società di audit.	117.2*
<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro: se il rischio netto è considerato «elevato» o «molto elevato», ogni anno deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». Se il rischio netto è considerato «medio», almeno ogni due anni deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit». Se il rischio netto è considerato «basso», almeno ogni tre anni deve essere effettuato un intervento con ampiezza di audit «audit».	117.3*
<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle prescrizioni in materia d'investimento: ogni due anni deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit».	117.4*
<ul style="list-style-type: none">• Valutazione e calcolo del NAV (net asset value): ogni due anni deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit».	117.5*

⁷ Ad eccezione degli istituti della categoria di vigilanza 4 per i quali la strategia di audit secondo il nm. 114 viene definita dalla FINMA.

- Custodia del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale e custodia delle garanzie (solo per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione banca depositaria): ogni due anni deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit». 117.6*
- Calcolo del valore netto d'inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote (solo per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione banca depositaria): ogni due anni deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit». 117.7*
- Decisioni in materia d'investimento (solo per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione quale banca depositaria): ogni due anni deve essere effettuato un intervento, alternando l'ampiezza di audit «valutazione critica» con l'ampiezza di audit «audit». 117.8*

Abrogato 118*

Congiuntamente alla strategia di audit concernente le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi, la società di audit inoltra alla FINMA una stima dei costi per gli atti di verifica pianificati nell'esercizio in questione. I costi stimati per gli audit supplementari devono essere indicati separatamente. 119*

La FINMA può adeguare la strategia di audit. 120*

C. Termini

Documento:	Termine:	121*
Analisi dei rischi e strategia di audit per i nuovi istituti autorizzati	3 mesi dopo la conferma di entrata in vigore della decisione di autorizzazione	
Rapporto di audit concernente l'intervento precedente	6 mesi dopo la chiusura dell'esercizio precedente	
Analisi dei rischi ⁸ e strategia di audit ⁹ dell'anno seguente	6 mesi dopo la chiusura dell'esercizio	
Rapporto di audit delle banche depositarie	4 mesi dopo la chiusura dell'esercizio della banca	

Dopo tre mesi dall'inoltro, la strategia di audit è implicitamente considerata approvata. Negli esercizi in cui non vengono effettuati atti di verifica ai sensi del diritto in materia di vigilanza non deve essere allestito alcun rapporto di audit. 121.1*

⁸ Per le banche depositarie e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri non deve essere presentata alcuna analisi dei rischi.

⁹ La strategia per le banche depositarie deve essere inoltrata congiuntamente al rapporto di audit.

D. Audit susseguenti

Gli audit susseguenti si basano sulle disposizioni speciali per banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 110). 121.2*

E. Verifica dei conti annuali

La società di audit tiene conto delle disposizioni impartite dalla FINMA e dall'ASR concernenti un rendiconto esaustivo secondo l'art. 728b del Codice delle obbligazioni (CO). Per le SICAV e le SAcCol la società di audit trasmette con frequenza annuale alla FINMA una relazione completa secondo l'art. 728b CO, indipendentemente da un'eventuale frequenza ridotta dell'audit. 122*

III. Disposizioni speciali per l'audit di imprese di assicurazione

A. Analisi dei rischi

Nell'analisi dei rischi (cfr. allegato Analisi dei rischi Assicurazioni), la società di audit descrive, per i rischi individuati, anche i provvedimenti attuali, efficaci e volti al contenimento del rischio che sono già stati adottati dall'impresa di assicurazione, dal gruppo assicurativo o dal conglomerato assicurativo, ovvero che possono essere considerati come sicuri nel corso dei sei mesi successivi. Parimenti, deve essere constatata la mancanza di appositi provvedimenti per i rischi individuati. 122.1*

La società di audit valuta i rischi al netto (molto elevato, elevato, medio, basso) tenendo conto delle misure descritte volte a contenere i rischi (o dell'eventuale conferma negativa) e classifica i rischi al netto in maniera gerarchica. 122.2*

A seconda della categoria di vigilanza dell'impresa di assicurazione, la FINMA può rinunciare a un'analisi annuale dei rischi. 123

Per le imprese di assicurazione che non sottostanno alla vigilanza istituzionale integrale della FINMA si rinuncia a un'analisi dei rischi. Si annoverano in particolare: 124

- succursali di imprese di assicurazione estere in Svizzera; 125*
- casse malati mantello, soggette alla vigilanza istituzionale dell'Ufficio federale della sanità (art. 25 OAMal in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 2 lett. b LSA); e 126
- *captive* di riassicurazione che presentano dimensioni contenute e una struttura del rischio semplice. 127*

B. Strategia di audit

La FINMA stabilisce la strategia di audit. 128

C. Termini

Documento	Termine	
Rapporti di audit sulle attività di audit delle imprese di assicurazione (tranne le imprese di riassicurazione)	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	129
Rapporti di audit sulle attività di audit delle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione	30 giugno dell'anno successivo all'esercizio	
Rapporti di audit sulle attività di audit dei gruppi e dei conglomerati assicurativi	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	
Analisi dei rischi per imprese di assicurazione (tranne le imprese di riassicurazione)	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	
Analisi dei rischi per imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione	30 giugno dell'anno successivo all'esercizio	
Analisi dei rischi per gruppi e conglomerati assicurativi	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	

D. Audit dei conti annuali

La società di audit tiene conto delle disposizioni della FINMA e dell'ASR concernenti la relazione completa ai sensi dell'art. 728*b* CO. Le succursali di assicurazioni estere assoggettate alla vigilanza della FINMA devono allestire e inoltrare un conto annuale costituito da bilancio, conto economico e allegato in base ai principi delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti di cui agli artt. 957-961*d* del Codice delle obbligazioni, tenendo conto delle ulteriori disposizioni della FINMA.

130*

IV. Abrogato

Abrogato 131*-148*

IV^{bis} Disposizioni speciali per l'esame di persone di cui all'art. 1*b* LBCR (autorizzazione nell'ambito della tecnofinanza)

A. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi deve essere effettuata in base alle disposizioni generali (cfr. nm. 9–27) come pure in base alle disposizioni speciali in materia di analisi dei rischi presso banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 79–85). Nella stima dei rischi occorre considerare le particolarità delle persone di cui all'art. 1*b* LBCR.

148.1*

B. Strategia di audit

La strategia di audit deve essere effettuata in base alle disposizioni generali (cfr. nm. 28-31) come pure in base alle disposizioni speciali concernenti la strategia di audit presso banche e società di intermediazione mobiliare della categoria di vigilanza 5 (cfr. nm. 86-107). 148.2*

Per le persone di cui all'art. 1b LBCR si applicano, negli ambiti e nei campi di verifica per esse rilevanti, le disposizioni concernenti la strategia di audit presso banche e società di intermediazione mobiliare. In deroga a ciò, indipendentemente da un'eventuale frequenza di audit ridotta ogni anno deve essere confermato che i depositi del pubblico sono custoditi secondo l'art. 14f OBCR e che l'obbligo di informazione secondo l'art. 7a OBCR è rispettato. 148.3*

C. Rendiconto

Il rendiconto si basa sulle disposizioni generali (cfr. nm. 53-77) e sulle disposizioni speciali per banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 108). 148.4*

D. Termini

I rapporti di audit concernenti l'intervento precedente devono essere inoltrati alla FINMA entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 148.5*

L'analisi dei rischi deve essere inoltrata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. 148.6*

La strategia di audit deve essere inoltrata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente e dopo due mesi dall'inoltro è implicitamente considerata approvata. 148.7*

E. Audit susseguenti

Gli audit susseguenti si basano sulle disposizioni speciali per banche e società di intermediazione mobiliare (cfr. nm. 110). 148.8*

V. Allegati

I progetti riguardanti le strategie di audit standard e le analisi dei rischi possono essere desunti dagli allegati. 131

Parte 3 Disposizioni transitorie

Le richieste alla FINMA per effettuare l'audit a frequenza ridotta secondo il nm. 113.2 possono essere presentate non prima dell'entrata in vigore dell'art. 63 cpv. 2 LIFin (Legge sugli istituti finanziari, FF 2018 3557; per gli assoggettati secondo la Legge sugli 150*

istituti finanziari), nonché dopo la revoca degli obblighi annuali sanciti dal diritto in materia di vigilanza in conformità all'art. 110 cpv. 1 e 2 OICol-FINMA (per gli assoggettati secondo la Legge sugli investimenti collettivi).

Abrogato

151*-156*

abrogato

Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 28.11.2014 entrate in vigore il 1.1.2015.

Nm. nuovi	44.1-44.8, 75.1, 76.1, 78.1, 122.1, 122.2
Nm. modificati	4, 6, 9, 11, 25, 29, 35, 37, 39, 43, 46, 48, 54, 64, 77, 80, 106, 112, 119, 125, 127, 130
Nm. abrogati	2, 3, 5, 7, 8, 26, 44, 45, 47, 53, 55-62, 72, 74, 75, 150-155

Inoltre, nell'intera circolare il concetto di «audit di vigilanza» è stato sostituito con quello di «audit».

Modifiche del 18.11.2016 entrate in vigore il 1.1.2017.

Nm. nuovi	2.1, 101.1, 103.1, 112.1-112.7, 117.1
Nm. modificati	4, 67, 94, 98, 99, 101, 102, 112, 115, 116, 117, 130
Nm. abrogati	106, 119

Modifiche del 20.6.2018 in vigore dal 1.1.2019.

Nm. nuovi	1.1, 47.1, 67.1, 75.2-75.9, 86.1, 87.1, 87.2, 107.1, 109.1, 109.2, 112.8-112.15, 113.1, 113.2, 114.1, 114.2, 115.1, 117.1-117.8, 121.1, 121.2, 150
Nm. modificati	1, 2.1, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.6, 44.7, 44.8, 48, 49, 54, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 75.1, 76, 76.1, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 100, 101, 102, , 106, 107, 109, 111, 112, 112.3-112.7, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 133; vari allegati (2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17)
Abrogato	15, 27, 70, 71, 92, 93, 94, 95, 99, 101.1, 103, 103.1, 104, 105, 118, 156; allegato 1, allegato 4

Modifiche del 26.6.2019 in vigore dal 1.7.2019.

Nm. nuovi	148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7, 148.8
Altre modifiche	nuovo titolo prima del nm. 148.1

Modifiche del 4.12.2019 in vigore dal 1.1.2020.

Nm. modificato	9
----------------	---

Elenco delle modifiche



Nm. abrogati 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148

Altre modifiche il titolo che precede il nm. 131 è abrogato

In tutta la circolare, «commerciante di valori mobiliari» è sostituito con «società di intermediazione mobiliare» e «gestore patrimoniale di investimenti collettivi» è sostituito con «gestore di patrimoni collettivi».

Modifiche del 4.11.2020 in vigore dal 1.1.2021.

Nm. nuovo 10.1

Nm. modificati 95, 107.1, 121, 122

abrogato